

VADEMECUM

PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER
MATRIMONIO E PER RESIDENZA

PRESSO LA STRUTTURA AFFARI DI PREFETTURA
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



INDICE

Premessa	pag.	3
Finalità del Vademecum	pag.	4
Acquisizione della cittadinanza per matrimonio	pag.	6
1. Chi può presentare l'istanza	pag.	6
2. Requisiti per la presentazione dell'istanza	pag.	7
3. Presentazione dell'istanza	pag.	9
4. Documentazione da allegare alla domanda	pag.	9
5. Fasi successive alla presentazione dell'istanza	pag.	11
6. Termine di conclusione del procedimento	pag.	13
Concessione della cittadinanza per residenza (cd. "naturalizzazione")	pag.	14
1. Chi può presentare l'istanza	pag.	15
2. Requisiti per la presentazione dell'istanza	pag.	16
3. Presentazione dell'istanza	pag.	18
4. Documentazione da allegare alla domanda	pag.	19
5. Fasi successive alla presentazione dell'istanza	pag.	22
6. Termine di conclusione del procedimento	pag.	24
APPENDICE	pag.	25
Riferimenti normativi	pag.	26

Data di realizzazione

16 dicembre 2020

Data di aggiornamento

12 giugno 2024

PREMESSA

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato ed è in particolare uno status, detto “*status civitatis*”, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. La cittadinanza italiana si acquista “*iure sanguinis*”, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto denominato “*iure soli*”, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da un periodo di tempo determinato - periodo di tempo che varia a seconda del Paese di provenienza dell’interessato o del suo status giuridico - e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, di non avere precedenti penali e di non costituire un pericolo per la sicurezza della Repubblica. La cittadinanza per residenza è concessa dal Presidente della Repubblica (cittadinanza ex art. 9 L 91/1992).

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La cittadinanza per matrimonio è riconosciuta dal Prefetto della provincia di residenza del richiedente. In Valle d’Aosta, tenuto conto del particolarismo della Regione, la cittadinanza per matrimonio è riconosciuta dal Presidente della Regione, che esercita anche le funzioni prefettizie (cittadinanza ex art. 5 L 91/1992).

Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea. Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

La cittadinanza dell’Unione europea comporta una serie di diritti e di tutele, che si possono così raggruppare in quattro categorie:

- la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell’Unione;
- il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
- la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;

- il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.

FINALITA' DEL VADEMECUM

La presente guida è finalizzata a rendere maggiormente chiari i requisiti richiesti dalla legge 91/1992 per la presentazione delle istanze di cittadinanza per matrimonio, di cui all'art. 5, e per residenza, di cui all'articolo 9 della legge 91/1992, e a riassumere le diverse fasi dei relativi procedimenti amministrativi. Entrambe queste istanze devono essere presentate al Prefetto della provincia di residenza.

In particolare, si ritiene utile, nell'affrontare questo argomento, una disamina delle problematiche che, secondo l'esperienza pregressa, comportano uno "stop" della domanda. Le fattispecie che si presentano sono di diversa gravità e possono essere riassunte come segue:

- **Irregolarità formale dell'istanza:** si presenta quando, in fase di presentazione dell'istanza attraverso il portale <https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm>, le informazioni o i documenti utili ad attestare il possesso dei requisiti richiesti non vengono inseriti interamente o parzialmente. In tali casi la domanda viene rifiutata attraverso il sistema informatico dagli operatori dell'ufficio cittadinanza e contestualmente viene inviata una comunicazione all'interessato contenente i motivi specifici che hanno determinato il rifiuto. A seguito di tale rifiuto, l'interessato può ripresentare una nuova istanza, sempre attraverso il citato portale, senza necessità di effettuare un nuovo versamento del contributo di € 250,00;
- **Irregolarità sostanziale della domanda:** si presenta quando, una volta iniziata la trattazione dell'istanza, a seguito della verifica delle informazioni e dei documenti allegati all'istanza, emerge la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge. In tali casi l'istanza viene rigettata per inammissibilità, previa comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990. La dichiarazione di inammissibilità dell'istanza comporta la perdita del contributo di € 250,00 versato. Qualora l'interessato si renda conto, dopo aver presentato l'istanza, di aver erroneamente indicato il possesso di requisiti che invece mancano, può chiedere all'ufficio cittadinanza competente il ritiro dell'istanza richiedendo, al contempo, la restituzione del contributo versato. Ciò può avvenire sino al momento della dichiarazione di inammissibilità.

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

**ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
PER MATRIMONIO O PER UNIONE CIVILE**

(ART. 5 LEGGE 91/1992)

ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO O PER UNIONE CIVILE
(art. 5, legge 91/1992)

Art. 5 legge 91/1992

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all' articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

1. CHI PUO' PRESENTARE L'ISTANZA



Può presentare domanda:☒

- Lo straniero coniugato con cittadino italiano con almeno due anni di residenza legale in Italia dopo la celebrazione del matrimonio;
- Lo straniero coniugato con cittadino italiano con almeno tre anni di residenza all'estero dopo la celebrazione del matrimonio;
- Lo straniero coniugato con cittadino naturalizzato italiano con almeno due anni di residenza legale in Italia dopo il giuramento e dopo la celebrazione del matrimonio.

I tempi sono ridotti della metà in tutti i casi sopraindicati nel caso di presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

2. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I requisiti per la presentazione dell'istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio di cui all'articolo 5 della legge 91/1992 sono:

- 1) Essere straniero, coniugato o unito civilmente con un cittadino italiano. Al momento dell'adozione del decreto di cittadinanza non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né deve sussistere la separazione personale dei coniugi. Nel caso di matrimonio avvenuto all'estero, lo stesso deve essere registrato presso un comune italiano;
- 2) Essere residente in Italia da almeno due anni, termine ridotto ad un anno se dai coniugi sono nati o sono stati adottati dei figli, oppure, se residenti all'estero essere coniugati da almeno tre anni;

NOTA BENE: ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. A) del DPR 572 del 1993 “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”

- 3) A seguito dell'emanazione del decreto legge 113/2018, convertito con legge 132/2018, è altresì richiesta all'interessato, per le domande di cittadinanza presentate successivamente al 4 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 113/2018, una adeguata conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Per dimostrare tale requisito, al momento della presentazione della domanda di cittadinanza, bisogna essere in possesso di uno dei seguenti documenti/titoli:

- **Titolo di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE**, in corso di validità;
- **Titolo di studio** rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero riconosciuto dal MIUR o dal Ministero degli Affari Esteri;
- **Certificazione linguistica del livello L2/B1 del QCER** rilasciato da uno degli Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri:
 - Università per stranieri di Siena (CILS – certificazione di italiano come lingua straniera);
 - Università per stranieri di Perugia (CELI – certificazione di lingua italiana);

- Università degli studi di Roma Tre (CERT.IT – Certificazione della lingua italiana);
 - Società Dante Alighieri (PLIDA);
 - Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
- **accordo di integrazione** di cui all’art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 268/98;
- 4) L’assenza di condanne penali per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale, ovvero per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione. Ancora, l’assenza di condanne per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia. L’eventuale presenza di una condanna tra quelle indicate non è ritenuta ostativa qualora l’interessato abbia ottenuto la riabilitazione. Nel caso, invece, in cui a carico dell’interessato risulti un procedimento penale pendente per uno dei reati sopra indicati, il procedimento per il conferimento della cittadinanza viene sospeso fino all’esito definitivo del giudizio;
- 5) L’insussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Si precisa che, ai fini del conferimento della cittadinanza italiana, è necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di residenza. Inoltre, lo straniero che risiede all’estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare italiana.

3. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La domanda di cittadinanza deve essere presentata attraverso il sistema telematico di inoltro della domanda, predisposto dal Ministero dell'Interno e raggiungibile all'indirizzo internet <https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm>.

Per la presentazione dell'istanza è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) o della CIE (Carta di Identità Elettronica).

Nel compilare la domanda, l'interessato dovrà porre la massima attenzione a:

- Inserire i dati personali che devono esattamente essere corrispondenti a quelli riportati nei diversi documenti che verranno allegati;
- Dichiarare la presenza di eventuali condanne penali o eventuali procedimenti penali in corso.

NOTA BENE: Si precisa che in caso di residenza all'estero è possibile presentare la domanda di cittadinanza presso l'Autorità consolare italiana territorialmente competente.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

All'atto della presentazione della domanda di cittadinanza deve essere caricata nel sistema una scansione della seguente documentazione:

- 1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine, completo di tutte le generalità*;
- 2) certificato penale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione dell'istanza *;
- 3) carta di identità italiana;
- 4) permesso di soggiorno/attestato di soggiorno per i cittadini comunitari;
- 5) documento estero (passaporto/carta di identità del paese di origine per i cittadini comunitari);
- 6) titolo attestante la conoscenza della lingua italiana;
- 7) eventuale dichiarazione consolare di esatte generalità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza in Italia, in caso di discordanze tra le generalità indicate nei certificati esteri e i documenti italiani;
- 8) ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 che può essere effettuato tramite la piattaforma telematica per i pagamenti della pubblica amministrazione PagoPA, oppure con

versamento su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza;

- 9) una marca da bollo da € 16,00 che può essere acquistata o pagata tramite la piattaforma telematica per i pagamenti alla pubblica amministrazione PagoPA.

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità o da un traduttore asseverato e anche la firma del traduttore dovrà essere legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione. Si segnala che la traduzione dell'atto di nascita e del certificato penale (debitamente legalizzati) può essere effettuata anche in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete asseverato dal Tribunale che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero.

Nota Bene - Per i rifugiati e gli apolidi:

i Rifugiati e Apolidi, non potendo richiedere nel proprio Paese il certificato di nascita e il certificato penale, possono produrre, in sostituzione degli stessi, un atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente con l'indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori, nonché dei propri carichi pendenti.



La documentazione caricata in fase di presentazione dell'istanza deve essere completa, pena il rifiuto della domanda, che in tal caso viene considerata formalmente irregolare. Gli operatori dell'ufficio cittadinanza, infatti, effettuano una verifica delle informazioni e della documentazione allegata in modalità informatica all'istanza e, qualora rilevino delle carenze, rifiutano la stessa indicando, sempre attraverso il sistema, le carenze che occorre sanare. Ottenuta la comunicazione, l'interessato può immediatamente ripresentare la domanda, avendo cura di caricare al sistema i documenti mancanti, senza dover pagare una seconda volta il contributo di € 250,00 e senza versare nuovamente l'imposta di bollo di € 16,00. A tal fine nella nuova domanda l'interessato caricherà nuovamente le ricevute del versamento di € 250,00 e della marca da bollo già utilizzate nella domanda rifiutata.

Al fine di meglio chiarire in che cosa consista la completezza dei documenti, si specifica quanto segue:

- a) i documenti e gli atti (sia rilasciati da autorità straniere che da autorità italiane) caricati a sistema devono comprendere tutte le pagine fronte e retro;
- b) l'estratto dell'atto di nascita e il certificato penale rilasciati dalle competenti autorità del Paese di origine, così come le traduzioni degli stessi, devono essere completi delle legalizzazioni o delle apostille rilasciate dalle competenti autorità. Il documento originale deve mantenere la propria integrità, quindi, se costituito da più pagine, queste non devono in nessun caso essere staccate per la scansione;
- c) del passaporto estero è sufficiente caricare la o le pagine contenenti il numero del documento, la foto, i dati anagrafici, la data di scadenza e l'eventuale proroga;
- d) della carta di identità e del permesso di soggiorno occorre scansionare sia il fronte che il retro;
- e) nella ricevuta del versamento di € 250,00 devono essere indicate le generalità dell'interessato all'ottenimento della cittadinanza italiana, indipendentemente dal soggetto che effettua il versamento. Ad esempio, se il versamento viene effettuato dalla moglie dell'interessato, il nominativo sul versamento deve essere quello dell'interessato;
- f) tutti i documenti devono essere scansionati in formato .pdf (portable format document), conglobando in un unico file i documenti della stessa tipologia (ad esempio, un unico file per l'estratto di nascita, sua traduzione e relative legalizzazioni).

5. FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Se la domanda caricata a sistema è completa di tutti gli elementi necessari, l'operatore dell'ufficio cittadinanza procede alla sua accettazione e il sistema CIVES invia in automatico la comunicazione di avvio del procedimento, nella quale è indicato il codice della pratica; per le pratiche di cittadinanza per matrimonio tale codice inizia sempre per K10/C/ seguito dal numero di pratica, numero che l'interessato dovrà sempre utilizzare per rapportarsi con gli uffici.

Si precisa che tutte le comunicazioni relative allo stato delle pratiche vengono inoltrate tramite il sistema informatico CIVES cui il richiedente può accedere utilizzando le credenziali assegnate dal Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) o tramite CIE.

Le stesse comunicazioni, inoltre, potranno essere visionate anche attraverso l'APP "IO" scaricabile gratuitamente da APP STORE o da PLAY STORE.

Dopo l'avvio del procedimento, l'ufficio inizia la trattazione della pratica, verificando la correttezza di tutti gli elementi comunicati in fase di presentazione e acquisendo da parte degli uffici competenti le informazioni utili alla verifica del possesso dei requisiti. Qualora l'ufficio accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti o l'incompletezza/non regolarità dei documenti allegati, procede alla comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990, dando termine di 10 giorni all'interessato per presentare le proprie osservazioni all'ufficio cittadinanza. Qualora le osservazioni siano utili a dimostrare il possesso dei requisiti, l'ufficio prosegue nell'esame della domanda, altrimenti procede al rigetto della stessa per inammissibilità per mancanza dei requisiti previsti dalla legge. In tal caso l'interessato non ha diritto alla restituzione del contributo di € 250,00 versato. Si precisa che i requisiti devono sussistere sino al momento del giuramento, per cui nel caso che gli stessi vengano meno tra la data dell'emissione del decreto di concessione della cittadinanza ed il giuramento, l'ufficio procederà al ritiro del decreto di concessione.

L'ufficio cittadinanza procede altresì all'acquisizione dei pareri necessari, in particolare da parte delle Forze di Polizia. Nel caso in cui tali pareri siano negativi, l'ufficio effettua una disamina dei motivi che hanno determinato il parere negativo e, qualora questi siano ostativi, procede al rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990. Qualora, invece, i pareri siano positivi, l'istruttoria si conclude con esito favorevole. In tal caso viene predisposto il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Presidente della Regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle funzioni prefettizie, che viene notificato attraverso la "Piattaforma Notifiche Digitali" di PagoPA. Entro 6 mesi dalla notifica l'interessato deve prestare giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza e acquista la cittadinanza dal giorno successivo al giuramento. Nel caso il giuramento non avvenga entro 6 mesi dalla notifica, l'interessato decade dal beneficio.

Si precisa che in casi particolari, il Ministero dell'Interno può avocare a sé la competenza sulla definizione del procedimento. In tali casi la competenza all'adozione del decreto di conferimento o al rigetto dell'istanza compete al Ministero dell'Interno e non al Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie.

NOTA BENE

Tra i reati ostativi rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- furto;
- rapina;
- ricettazione;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 171 ter della Legge n. 633/1941;
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- uso di atto falso, laddove l'atto di cui si faccia utilizzo sia un atto pubblico;
- reati in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 del d. P.R. n. 309/1990 (Testo unico in materia di sostanze stupefacenti).

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 91/1992, si ricorda che gli effetti preclusivi delle condanne penali cessano **ESCLUSIVAMENTE** per effetto della concessione della **RIABILITAZIONE**.

6. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 il termine di conclusione del procedimento di richiesta della cittadinanza è fissato in 24 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di presentazione, ai sensi dell'articolo 9ter della legge 91/1992, come modificato dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173/2020.

Per le istanze presentate fino al 19/12/2020, invece, il termine di conclusione del procedimento è di 48 mesi.

A partire dal 1° febbraio 2024, la notifica dei decreti di cittadinanza avverrà esclusivamente attraverso la PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI di PagoPA spa, disciplinata dall'art. 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n° 76, convertito dalla Legge 120/2020.

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

**CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
PER RESIDENZA (c.d. NATURALIZZAZIONE)**

(ART. 9 LEGGE 91/1992)

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA PER RESIDENZA (art. 9, legge 91/1992)

Art. 9 legge 91/1992

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

- a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
- b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
- c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
- f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

1. CHI PUO' PRESENTARE L'ISTANZA

- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente e continuativamente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano dopo il riconoscimento dello status;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;

- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
- Il figlio maggiorenne (nato all'estero) di straniero naturalizzato se risiede legalmente in Italia da 5 anni successivamente alla data di naturalizzazione del genitore.

Si fa presente che il requisito di residenza legale sul territorio italiano si intende soddisfatto esclusivamente con riguardo all'iscrizione anagrafica.

2. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I requisiti per la presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza per residenza di cui all'articolo 9 della legge 91/1992 sono:

- 1) Un periodo minimo di residenza legale **ininterrotta** in Italia. Tale periodo varia a seconda della nazionalità o della condizione giuridica dell'interessato. In particolare è richiesto un periodo minimo di residenza pari a:
 - a) 10 anni precedenti alla presentazione dell'istanza per i cittadini stranieri non comunitari;
 - b) 4 anni precedenti alla presentazione dell'istanza per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - c) 5 anni precedenti alla presentazione dell'istanza per gli apolidi o per i rifugiati politici;
 - d) 3 anni precedenti alla presentazione dell'istanza per gli stranieri il cui padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che sono nati nel territorio della Repubblica;
 - e) 5 anni successivamente all'adozione per i cittadini stranieri maggiorenni adottati da un cittadino italiano;
 - f) 5 anni successivi alla data di naturalizzazione del genitore naturalizzato italiano per i figli maggiorenni (nati all'estero) di un cittadino straniero naturalizzato;
 - g) può inoltre ottenere la cittadinanza italiana lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano;

2) La disponibilità di un reddito annuo minimo. I parametri reddituali di riferimento per la valutazione della concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottati dal Ministero dell'Interno, sono quelli previsti per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei titolari di pensione di vecchiaia dall'art. 3, comma 2, del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, successivamente confermati dall'art. 2, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero (una volta effettuata la conversione da Lira in Euro):

- € 8.263,31 per il richiedente la cittadinanza senza coniuge né familiari a carico;
- € 11.362,05 per il richiedente la cittadinanza con coniuge a carico;
- € 516,00 ulteriori per ogni familiare a carico del richiedente la cittadinanza.

A tale scopo, possono essere considerati anche i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente, limitatamente a quelli previsti dall'art. 433 del Codice civile, ovvero (sempre in rapporto al richiedente la cittadinanza) il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza), i figli legittimi o legittimati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali: sono dunque esclusi fra l'altro i redditi di familiari diversi da quelli elencati sopra, di familiari non compresi nello stato di famiglia del richiedente, nonché del convivente di fatto non legato da un contratto scritto di convivenza (anche in presenza di figli in comune);

3) A seguito dell'emanazione del decreto legge 113/2018, convertito con legge 132/2018, è altresì richiesta all'interessato, per le domande di cittadinanza presentate successivamente al 4 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 113/2018, una adeguata conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Per dimostrare tale requisito, al momento della presentazione della domanda di cittadinanza, bisogna essere in possesso di uno dei seguenti documenti/titoli:

- **Titolo di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE**, in corso di validità;
- **Titolo di studio** rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero riconosciuto dal MIUR o dal Ministero degli Affari Esteri;

- **Certificazione linguistica del livello L2/B1 del QCER** rilasciato da uno degli Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri:
 - Università per stranieri di Siena (CILS – certificazione di italiano come lingua straniera);
 - Università per stranieri di Perugia (CELI – certificazione di lingua italiana);
 - Università degli studi di Roma Tre (CERT.IT – Certificazione della lingua italiana);
 - Società Dante Alighieri (PLIDA);
 - Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
- **accordo di integrazione** di cui all’art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 268/98.

NOTA BENE

A differenza di quanto previsto per il conferimento della cittadinanza per matrimonio, non vi sono reati direttamente preclusivi alla concessione della cittadinanza ai sensi dell’articolo 9. Ciò non esclude che eventuali condanne rilevino ai fini della valutazione effettuata dall’autorità competente e, tenuto conto delle circostanze, qualsiasi reato può essere ritenuto ostativo alla concessione della cittadinanza. Parimenti, potrebbero essere tenuti in considerazione anche elementi privi di rilievo penale se ritenuti indicativi della mancata integrazione del soggetto nel tessuto sociale italiano.

3. PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La domanda di cittadinanza deve essere presentata attraverso il sistema telematico di inoltro della domanda, predisposto dal Ministero dell’Interno e raggiungibile all’indirizzo internet <https://portaleservizi.dlci.interno.it/AluCittadinanza/ali/home.htm>.

Per la presentazione dell’istanza è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) o della CIE (Carta di Identità Elettronica).

Nel compilare la domanda, l’interessato deve porre la massima attenzione a:

- Inserire i dati personali che devono esattamente essere corrispondenti a quelli riportati nei diversi documenti che vengono allegati;
- Compilare i campi relativi ai periodi di residenza, avendo cura di riportare tutte le residenze corrispondenti agli anni minimi di residenza richiesta per la tipologia di domanda presentata (10 anni per lo straniero extracomunitario, 4 anni per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ecc.), indicando le date di decorrenza e di termine delle singole residenze. Tra un cambio di residenza e l’altro non vi deve essere interruzione;

- Compilare i campi relativi alla composizione del nucleo familiare, che deve essere corrispondente allo stato di famiglia;
- Compilare i campi relativi al reddito posseduto nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che deve essere corrispondente a quello risultante dalle dichiarazioni reddituali presentate o dalle certificazioni uniche rilasciate dal datore di lavoro;
- Dichiarare eventuali condanne penali o la presenza di procedimenti penali in corso.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

All'atto della presentazione della domanda di cittadinanza deve essere caricata nel sistema una scansione della seguente documentazione.

- 1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine, completo di tutte le generalità*;
- 2) certificato penale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione dell'istanza *;
- 3) carta di identità italiana;
- 4) permesso di soggiorno/attestato di soggiorno per i cittadini comunitari;
- 5) documento estero (passaporto/carta di identità del paese di origine per i cittadini comunitari);
- 6) documento comprovante il requisito della conoscenza della lingua italiana;
- 7) eventuale dichiarazione consolare di esatte generalità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza in Italia, in caso di discordanze tra le generalità indicate nei certificati esteri e i documenti italiani;
- 8) eventuale dichiarazione di mantenimento nel caso di utilizzo di reddito di altro familiare;
- 9) questionario sulla vita in Italia predisposto dal Ministero dell'Interno;
- 10) ricevuta di versamento del contributo di € 250,00, che può essere effettuato tramite la piattaforma telematica per i pagamenti della Pubblica Amministrazione Pago PA, oppure con versamento su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza;
- 11) una marca da bollo da € 16,00 che può essere acquistata o pagata tramite la piattaforma telematica per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione Pago PA.

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità o da un traduttore asseverato e anche la firma del traduttore dovrà essere legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione. Si segnala che la traduzione dell'atto di nascita e del certificato penale (debitamente legalizzati) può essere effettuata anche in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete asseverato dal Tribunale che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

Nota bene - Per i rifugiati e gli apolidi:

i Rifugiati e Apolidi, non potendo richiedere nel proprio Paese il certificato di nascita e il certificato penale, possono produrre in sostituzione degli stessi, un atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente con l'indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori, nonché dei propri carichi pendenti.

Le informazioni inserite e la documentazione caricata in fase di presentazione dell'istanza devono essere complete, pena il rifiuto della domanda, che in tal caso viene considerata formalmente irregolare. Gli operatori dell'ufficio cittadinanza, infatti, effettuano una verifica delle informazioni (in particolare di quelle reddituali e di quelle relative al periodo di residenza) e della documentazione allegata in modalità informatica all'istanza e, qualora rilevino delle carenze, rifiutano la stessa, indicando, sempre attraverso il sistema, le carenze che occorre sanare. La domanda viene altresì rifiutata qualora l'interessato abbia indicato un periodo di residenza inferiore a quello previsto per la tipologia di domanda presentata o qualora venga rilevata una interruzione del periodo di residenza dichiarata. La domanda è inoltre rifiutata qualora nella sezione dell'istanza relativa al reddito, sia stata indicata una disponibilità annua inferiore ai parametri richiesti.

Ottenuta la comunicazione di rifiuto, l'interessato può immediatamente ripresentare la domanda, avendo cura di caricare al sistema i documenti mancanti nella precedente domanda, o di correggere, qualora fossero stati commessi errori, le informazioni relative ai periodi di residenza e alla disponibilità reddituale, senza dover pagare una seconda volta il contributo di € 250,00 e senza versare nuovamente l'imposta di bollo di € 16,00. A tal fine nella nuova domanda l'interessato

caricherà nuovamente le ricevute del versamento di € 250,00 e della marca da bollo già utilizzate nella domanda rifiutata.

Al fine di meglio chiarire in che cosa consista la completezza dei documenti e delle informazioni, anche considerando le criticità emerse dalla pregressa esperienza, si specifica quanto segue:

- a) i documenti e gli atti (sia rilasciati da autorità straniere che da autorità italiane) caricati a sistema devono comprendere tutte le pagine fronte e retro;
- b) l'estratto dell'atto di nascita e il certificato penale rilasciati dalle competenti autorità del Paese di origine, così come le traduzioni degli stessi, devono essere completi delle legalizzazioni o delle apostille rilasciati dalle competenti autorità. Il documento originale deve mantenere la propria integrità, quindi, se costituito da più pagine, non deve in nessun caso essere staccato per la scansione;
- c) del passaporto estero è sufficiente caricare la o le pagine contenenti il numero del documento, la foto, i dati anagrafici, la data di scadenza e l'eventuale proroga;
- d) della carta di identità e del permesso di soggiorno occorre scansionare sia il fronte che il retro;
- e) nella ricevuta del versamento di € 250,00 devono essere indicate le generalità dell'interessato all'ottenimento della cittadinanza italiana, indipendentemente dal soggetto che effettua il versamento. Ad esempio, se il versamento viene effettuato dal padre dell'interessato, il nominativo sul versamento deve essere quello dell'interessato;
- f) tutti i documenti vanno scansionati in formato .pdf (portable format document), conglobando in un unico file i documenti della stessa tipologia (ad esempio, un unico file per l'estratto di nascita, sua traduzione e relative legalizzazioni);
- g) la composizione del nucleo familiare indicato nella domanda deve essere corrispondente a quanto risultante dal certificato di stato di famiglia;
- h) i periodi di residenza dichiarati devono corrispondere al vero e tra un cambio di residenza e l'altro non devono esservi interruzioni;
- i) l'indicazione del reddito annuo percepito nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, deve essere corrispondente a quello risultante dalle dichiarazioni reddituali presentate o, in mancanza, dalle certificazioni uniche rilasciate dal datore di lavoro. Come sopra precisato, l'interessato in caso di mancanza o di insufficienza del reddito proprio può indicare, negli appositi spazi, i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del

richiedente, limitatamente a quelli previsti dall'art. 433 del Codice civile, ovvero (sempre in rapporto al richiedente la cittadinanza) il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza), i figli legittimi o legittimati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. Nel caso di utilizzo del reddito di uno o più familiari, ogni familiare dovrà compilare una dichiarazione di mantenimento allegando un proprio documento di identità.

5. FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Se la domanda caricata a sistema è completa di tutti gli elementi necessari, l'operatore dell'ufficio cittadinanza procede alla sua accettazione e il sistema CIVES invia in automatico la comunicazione di avvio del procedimento, nella quale è indicato il codice della pratica; per le pratiche di cittadinanza per residenza tale codice inizia sempre per K10/ seguito dal numero di pratica, che l'interessato dovrà sempre utilizzare per rapportarsi con gli uffici.

Si precisa che tutte le comunicazioni relative allo stato delle pratiche vengono inoltrate tramite il sistema informatico CIVES cui il richiedente può accedere utilizzando le credenziali assegnate dal Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) o tramite CIE. Le stesse comunicazioni, inoltre, potranno essere visionate attraverso l'APP "IO" scaricabile gratuitamente da APP STORE o da PLAY STORE.

Una volta avviato il procedimento, l'ufficio inizia la trattazione della pratica, verificando la correttezza di tutti gli elementi comunicati in fase di presentazione e acquisendo da parte degli uffici competenti le informazioni utili alla verifica del possesso dei requisiti. Qualora l'ufficio accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti o l'incompletezza/non regolarità dei documenti allegati, procede alla comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990. L'interessato ha la possibilità in tal caso di presentare le proprie osservazioni all'ufficio cittadinanza entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora le osservazioni siano utili a dimostrare il possesso dei requisiti, l'ufficio prosegue nell'esame della domanda, altrimenti procede al rigetto della stessa per inammissibilità per mancanza dei requisiti previsti dalla legge. In tal caso l'interessato non ha diritto alla restituzione del contributo di € 250,00 versato. Si precisa che i requisiti devono sussistere sino al momento del giuramento, per cui nel caso che gli stessi vengano meno tra la data dell'emissione del

decreto di concessione della cittadinanza ed il giuramento, l'ufficio procederà ad inviare all'interessato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 91/1992 e ad inoltrare ai competenti uffici ministeriali le eventuali osservazioni prodotte dall'interessato. In caso di mancato riscontro nel termine indicato, ovvero qualora le deduzioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno gli elementi ostativi emersi dall'istruttoria, sarà cura dei competenti uffici ministeriali valutare l'eventuale adozione di un provvedimento di respingimento dell'istanza, senza darne ulteriore preavviso al destinatario.

In esito alla verifica della presenza dei requisiti, il Presidente della Regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle funzioni prefettizie, esprime un parere sull'istanza e conclude la prima fase del procedimento, rimettendo la pratica all'esame degli uffici centrali del Ministero dell'Interno, competenti alla valutazione nel merito della richiesta di cittadinanza.

Qualora la valutazione degli uffici centrali abbia esito positivo, viene adottato il decreto di concessione della cittadinanza, a firma del Presidente della Repubblica, e lo stesso viene trasmesso all'ufficio cittadinanza territorialmente competente, che, una volta verificata la permanenza dei requisiti di legge, provvede al caricamento del decreto sulla "Piattaforma Notifiche Digitali" di Pago PA per la notifica. Entro 6 mesi dalla notifica l'interessato deve prestare giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza e acquista la cittadinanza dal giorno successivo al giuramento. Nel caso il giuramento non avvenga entro 6 mesi dalla notifica, l'interessato decade dal beneficio.

Nel caso in cui, invece, la valutazione degli uffici centrali del Ministero abbia esito sfavorevole, gli stessi provvedono a comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990. L'interessato può in tal caso trasmettere al Ministero dell'Interno le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora le osservazioni presentate siano utili a far mutare l'orientamento sfavorevole degli uffici centrali, gli stessi provvederanno alla adozione del decreto di concessione della cittadinanza. In caso, invece, di mancata presentazione di osservazioni da parte dell'interessato o nel caso in cui tali osservazioni non siano utili a far mutare l'orientamento sfavorevole, gli uffici ministeriali provvederanno ad adottare un decreto di rigetto dell'istanza, che viene inviata all'ufficio cittadinanza territorialmente competente e da questo trasmesso all'interessato attraverso la Piattaforma Notifiche Digitali Pago PA.

6. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 il termine di conclusione del procedimento di richiesta della cittadinanza è fissato in 24 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi dalla presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 9ter della legge 91/1992, come modificato dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173/2020.

Per le istanze presentate fino al 19/12/2020, invece, il termine di conclusione del procedimento è di 48 mesi.

A partire dal 1° febbraio 2024, la notifica dei decreti di cittadinanza avverrà esclusivamente attraverso la PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI di PagoPA spa, disciplinata dall'art. 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n° 76, convertito dalla Legge 120/2020.

APPENDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza)

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza)

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)

Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1, commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo per le domande di cittadinanza

Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15), che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza)

Direttiva del ministro dell'interno 7 marzo 2012, che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha operato le modifiche indicate nell'avviso linkato all'inizio della pagina

Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (art. 4, commi 5-7), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha ridotto il termine dei procedimenti di cittadinanza a ventiquattro mesi prorogabili fino a trentasei, ma solo per le domande presentate dal 20 dicembre 2020.